

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE D’AMBITO TERRITORIALE
DELL’INTERO CICLO DEI RIFIUTI TESSILI**

GARA n. 2022/12

CIG Z7C3764961

Sommario

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto ed attivazione del servizio).....	5
Articolo 3 (Termine di Esecuzione)	5
Articolo 4 (Rinnovo)	5
Articolo 5 – (Qualifiche dello Staff al Progettista).....	6
Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)	6
Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)	6
Articolo 8 (Direttore dell’esecuzione del contratto).....	6
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	6
Articolo 9 (Obblighi generali della Società/Consulente e modalità di esecuzione del servizio).....	7
Articolo 10 (Obblighi specifici della Società/del Consulente).....	8
PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI	8
Articolo 11 (Subappalto)	8
Articolo 12 – (Inadempimenti e penali)	10
Articolo 13 - (Risoluzione).....	11
Articolo 14 - (Divieto di cessione del contratto)	12
Articolo 15 - (Cessione del credito)	12
Articolo 16 - (Invalidità parziale).....	12
Articolo 17 - (Responsabilità della Società/del Consulente).....	13
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA	13
Articolo 18 (Corrispettivo).....	13
Articolo 19 - (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria)	13
Articolo 20 - (Garanzia Definitiva)	15
Articolo 21 - (Polizza Assicurativa)	15
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 22 - (Clausola 231).....	16

Art. 23 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	16
Articolo 24 (Domicilio contrattuale).....	17
Articolo 25 - (Riservatezza)	17
Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali).....	17
Articolo 27- (Foro competente).....	18
Articolo 28 (Interpretazione del presente contratto).....	18
Articolo 29 (Norme di rinvio)	19

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

RETIAMBIENTE S.P.A., con sede legale in Pisa (PI), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, capitale sociale € 32.777.474,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Retiambiente**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Società/Consulente**”)

la Committente e la Società/il Consulente potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente

Parti

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 e s.m.i. Retiambiente spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della Progettazione del piano di gestione d'ambito territoriale dell'intero ciclo dei rifiuti tessili

1.1 in quanto la sua offerta, presentata in sede di partecipazione è stata quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dalla Società/Consulente in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. 23 del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;

1.3 La Società/Consulente, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.5 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.5 Sono allegati al presente Contratto costituendone parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

Allegato 1) Disciplinare Tecnico;

Allegato 2) Offerta Tecnica presentata dalla Società/dal Consulente in sede di gara;

Allegato 3) Garanzia definitiva;

Allegato 4) [●]

Articolo 2 (Oggetto ed attivazione del servizio)

2.1 Con il presente Contratto Retiambiente affida alla Società/Consulente, che accetta, la, Progettazione del piano di gestione d'ambito territoriale dell'intero ciclo dei rifiuti tessili, secondo le modalità e caratteristiche tecniche previste nel Disciplinare Tecnico di gara e nell' Offerta Tecnica presentata in gara, cui si rinvia integralmente e che sono allegati al presente Contratto costituendone parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 (Termine di Esecuzione)

3.1 Il Progettista dovrà predisporre e trasmettere a RetiAmbiente S.p.A., in un arco temporale previsto di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto di affidamento dell'incarico, il Progetto del servizio come indicato all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

3.2 Il Progetto consegnato, contenente elementi di flessibilità del servizio che permettano la modulazione delle soluzioni logistiche ed organizzative, sarà sottoposto ad un preliminare esame da parte di RetiAmbiente S.p.A., finalizzato alla sua definitiva stesura e della elaborazione di tutti i documenti previsti. A tal scopo Retiambiente potrà richiedere eventuali integrazioni, modifiche, approfondimenti ed eventuali ulteriori elaborati di dettaglio.

3.3 A seguito di detto esame, Retiambiente concede al Progettista ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta per completare gli elaborati progettuali e consegnare il progetto definitivo.

Articolo 4 (Rinnovo)

4.1 Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere alla **Società/al Consulente**, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto, per ulteriori 24 (*ventiquattro*) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario.

4.2 Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta alla Società/al Consulente entro 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Retiambiente S.p.A. non eserciti tale facoltà, la Società/il Consulente non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 5 – (Qualifiche dello Staff al Progettista)

La Società/Il Consulente, nello svolgimento del proprio incarico si avvale di personale qualificato, facente parte dello Staff, così come indicati in sede di Offerta Tecnica:

[● inserire staff presentato OT]

Il Progetto dovrà essere firmato dal Progettista.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 La Società/Il Consulente si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

71 La Società/Il Consulente nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo della Società/del Consulente è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____ e al seguente telefono _____ mobile: _____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura della Società/del Consulente indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

8.1 Retiambiente S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Retiambiente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società/del Consulente.

8.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è L'Ing Massimiliano Bergamini

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Obblighi generali della Società/Consulente e modalità di esecuzione del servizio)

9.1 Sono a carico della Società/Consulente tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nel Disciplinare Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dalla Società/Consulente medesima in sede di gara, nonché ad ogni attività che si renda necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste.

9.2 La Società/il Consulente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Disciplinare Tecnico, nell' Offerta tecnica presentata in gara. A tal fine la Società/il Consulente dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

9.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Disciplinare Tecnico e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, la Società/il Consulente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

9.4 La Società/il Consulente si impegna a :

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto secondo quanto specificato nel Disciplinare Tecnico e nell' Offerta Tecnica e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
- b) garantire il rispetto, ove applicabili, delle norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) consentire a Retiambiente S.p.A. di monitorare la conformità dei servizi alle condizioni e norme previste nel contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Retiambiente S.p.A.;
- f) non opporre a Retiambiente S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione;
- g) manlevare e tenere indenne Retiambiente S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

9.5 La Società/il Consulente si impegna ad avvalersi di personale professionale, competente e specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Articolo 10 (Obblighi specifici della Società/del Consulente)

10.1 La Società/il Consulente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Retiambiente S.p.A. per la stipula del presente Contratto. In particolare, la Società/il Consulente ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti nella Lettera di Invito, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e nonché negli organismi tecnici e amministrativi;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le eventuali modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) comunicare a Retiambiente ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica prevista nella Lettera di Invito richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

10.2 1 La Società/il Consulente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 11 (Subappalto)

11.1 *(nel caso in cui l'Appaltatore NON abbia manifestato in sede di gara la volontà di avvalersi del subappalto)* La Società/il Consulente dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

(nel caso in cui l'Appaltatore abbia manifestato in sede di gara la volontà di avvalersi del subappalto) La Società/il Consulente e, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

--	--	--

11.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

11.3 La Società/il Consulente si obbliga a:

- ✓ provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, presso Retiambiente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ✓ trasmettere la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- ✓ copia autentica del Contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappaltatore deve essere altresì in possesso di quei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti all'art. 9.3 della Richiesta di Offerta specifici per l'attività subappaltata. Retiambiente verificherà in capo al subappaltatore il possesso di suddetti requisiti.

11.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Società procederà a richiedere alla Società/il Consulente l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

11.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Retiambiente S.p.A. revocherà l'autorizzazione.

11.6 Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Retiambiente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La Società/il Consulente è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11.7 La Società/il Consulente e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11.8 La Società/il Consulente è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Retiambiente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11.9 La Società/il Consulente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11.10 La Società/il Consulente si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

11.11 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., Retiambiente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- ✓ la fattura deve essere inviata a Retiambiente direttamente dalla Società/dal Consulente che deve indicare, oltre a quanto previsto al successivo art. 18 (corrispettivi), solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- ✓ la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione della Società/il Consulente attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

11.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere della Società/il Consulente svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

11.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.14 In caso di inadempimento da parte della Società/il Consulente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Società può risolvere il Contratto.

Articolo 12 – (Inadempimenti e penali)

12.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel Disciplinare Tecnico e presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in essi contenute.

12.2 La Progettazione del piano di gestione d'ambito territoriale dell'intero ciclo dei rifiuti tessili deve essere organizzato a spese e cura della Società/il Consulente che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del contratto e che non può addurre motivi per sospensioni o riduzioni del servizio, salvo cause di forza maggiore o cause non imputabili alla Società/ Consulente.

Su richiesta di Retiambiente Spa, la causa di forza maggiore deve essere provata dalla Società/dal Consulente.

12.3 Nel caso in cui la Società/ Consulente risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel Disciplinare Tecnico e nel presente Contratto, Retiambiente si riserva la facoltà di applicare nei suoi confronti le penali previste dal Disciplinare Tecnico

Articolo 13 - (Risoluzione)

13.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Retiambiente S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'appalto affidato;
- b) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate per iscritto, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Retiambiente;
- c) associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto;
- d) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza;
- e) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Retiambiente S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- f) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i (tracciabilità dei flussi finanziari);
- g) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo alla Società/il Consulente senza alcuna comunicazione alla Committente;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) revoca o mancato rinnovo di una o più certificazioni richieste dalla Committente quale requisito per la partecipazione alla gara;
- k) reiterata mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati sul servizio e/o durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;

- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia definitiva di cui all'art. 20 e della polizza assicurativa di cui all'art. 21 del presente Contratto;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) violazione obbligo di garantire l'assoluta riservatezza riguardo ai dati ed alle informazioni di proprietà di Retiambiente Spa e delle Aziende del Gruppo,
- p) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

13.2 In ogni caso di risoluzione Retiambiente S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, può procedere a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

13.3 Retiambiente S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpa della Società/il Consulente. L'esecuzione in danno non esime la Società/il Consulente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13.4 Anche in caso di risoluzione la Società/il Consulente è comunque tenuto, ove richiesto da Retiambiente, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 14 - (Divieto di cessione del contratto)

14.1 È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

14.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 15 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 16 - (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 17 - (Responsabilità della Società/del Consulente)

La Società/il Consulente è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Retiambiente S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 18 (Corrispettivo)

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Retiambiente riconosce alla Società/al Consulente il seguente corrispettivo € [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 19 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

19.1 Le fatture elettroniche emesse dalla Società/dal Consulente dovranno riportare il seguente codice destinatario univoco (codice SdI): M5UXCR1

La Società/io Consulente deve emettere:

- una prima fattura pari al 30% del corrispettivo di cui all'art. 18, alla consegna del progetto di cui all'art. 13.1 del Disciplinare Tecnico di gara
- una seconda fattura pari al 70% del corrispettivo di cui all'art. 18 alla consegna del progetto definitivo di cui all'art. 13.2 del Disciplinare Tecnico di gara

La Società/Il Consulente è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●].

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura da parte di Retiambiente s.p.a. senza che ciò implichi il diritto della Società/del Consulente di richiedere interessi per ritardato pagamento.

19.2 Le fatture emesse dalla Società/dal Consulente sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 5.

19.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

19.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti, eccetto che per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Retiambiente S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti della Società/del Consulente, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso

di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

19.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società/il Consulente ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore della Società/del Consulente devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dalla Società/dal Consulente il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto la Società/il Consulente si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Retiambiente S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Retiambiente S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010 e s.m.i.;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

19.6 È facoltà di Retiambiente S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che la Società/il Consulente dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Retiambiente S.p.A.

19.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●].

Articolo 20 - (Garanzia Definitiva)

20.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto la Società/il Consulente presta, in favore di Retiambiente S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Retiambiente S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Retiambiente senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo della Società/del Consulente di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Retiambiente S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Retiambiente sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

20.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

20.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

20.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

20.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, la Società/il Consulente provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 21 - (Polizza Assicurativa)

La Società/il Consulente tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Retiambiente S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto. A Tal fine la Società/il Consulente dichiara di disporre di apposita polizza assicurativa RCT/O.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - (Clausola 231)

La Società/il Consulente dichiara di:

- essere a conoscenza che Retiambiente SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.Retiambiente.it>). La Società/il Consulente dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Retiambiente SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e s.m.i. o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Retiambiente SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Retiambiente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della Società/del Consulente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 23 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

23.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti della Società/del Consulente presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

23.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

23.3 In tale ipotesi la Società/il Consulente ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.

23.4 Resta salvo il diritto di Retiambiente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 24 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per la Società/il Consulente a:
Retiambiente S.p.A.	
Piazza Vittorio Emanuele II , 2	Via
56125 Pisa	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: retiambiente@pec.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione alla Società/al Consulente si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 25 - (Riservatezza)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

26.1 La Società/il Consulente ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Retiambiente SpA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

26.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

26.3 La Società/il Consulente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

26.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, Retiambiente SpA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che la Società/il Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Retiambiente SpA.

26.5 La Società/il Consulente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società/del Consulente stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Retiambiente SpA

26.6 La Società/il Consulente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 27- (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e La Società/il Consulente sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 28 (Interpretazione del presente contratto)

28.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

28.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, la Società/il Consulente dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che la Società/il Consulente dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

28.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 29 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per la Società/il Consulente

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

La Società/il Consulente dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

art. 2 (oggetto ed attivazione del servizio), art. 3 (Termine di Esecuzione); art. 6 (Qualifiche dello Staff al Progettista), art. 11 (subappalto), art. 9 (obblighi generali della Società/Consulente), art. 10 (obblighi specifici della Società/del Consulente), art. 12 (inadempimenti e penali), art. 13 (risoluzione), art. 17 (responsabilità della Società/del Consulente), art. 15 (cessione del credito) art. 18 (corrispettivo dell'appalto), art. 20 (garanzia definitiva), 22 (clausola 231codice etico), 23 (documentazione antimafia), 27 (foro competente).

Per la Società/il Consulente

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)